

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2125)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,
n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi
nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante siano trascorsi sei anni dalla immane calamità che si abbattè su un vasto fronte di comuni della Campania, Basilicata e Puglia, l'opera di ricostruzione, pur tenacemente perseguita da pubbliche autorità e privati cittadini, è ben lungi dall'essere portata a compimento.

Ancora numerosi sono gli adempimenti che, serrati entro termini perentori, non hanno potuto essere osservati, anche per storiche carenze e, comunque, per reali ed obiettive difficoltà operative. Si pensi alla necessità di protrarre i termini per completare defatiganti procedure espropriative, o per redigere i piani regolatori generali o i piani esecutivi o l'attuazione degli strumenti urbanistici in assenza dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 13 della cosiddetta «legge Bucalossi».

Si tratta, in sostanza, di superare recessioni socio-ambientali, ove i requisiti della necessità e dell'urgenza sono *in re ipsa* e cioè nell'esigenza di non interrompere quella continuità amministrativa che è il postulato di un'effettiva rinascita.

L'insieme di tali obiettive situazioni è emerso di recente in sede di conversione del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, ma i relativi emendamenti non hanno potuto trovare collocazione in ragione della insufficiente aderenza ai problemi considerati nello stesso decreto-legge n. 760.

In dipendenza di tale preclusione la stessa Commissione parlamentare del Senato competente in materia di terremoto nella seduta del 17 dicembre 1986 ha approvato apposito ordine del giorno con il quale impegna il Governo ad adottare un decreto-legge diretto a sovvenire, tra l'altro, alle varie esigenze espresse in quella sede.

Sulla base di tale situazione di fatto è stato predisposto l'unito provvedimento d'urgenza.

Con l'articolo 1 si provvede a prorogare, sebbene in modo differente, taluni termini

posti dalla legge nel quadro della rinascita delle zone terremotate e aventi scadenza il 31 dicembre 1986.

Un primo gruppo di norme, ritenute più rilevanti, per le quali la proroga è prevista per un anno, concerne il termine relativo alla presentazione degli elaborati grafici, del progetto esecutivo, del computo metrico estimativo e della relazione sulla stabilità delle aree da parte dei soggetti interessati alle agevolazioni dirette alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, sempre che la relativa domanda sia stata inoltrata entro il 31 marzo 1984, termine a suo tempo stabilito in via generale con l'articolo 3 del decreto-legge 19 febbraio 1984, n. 19, e mai prorogato, eccezion fatta per gli immobili inclusi nei piani di recupero.

Identica proroga è stata prevista in tema di attuazione da parte dei comuni terremotati dichiarati sismici dagli strumenti urbanistici, sebbene in assenza dei programmi pluriennali previsti dalla legge n. 10 del 1977 (articolo 13) nonché in materia di ulteriore durata dei vincoli di destinazione (all'industrializzazione delle aree a tal fine espropriate dai consorzi industriali localizzati nelle regioni Campania e Basilicata).

È stata poi stabilita in un anno anche la proroga del termine relativo alla presentazione delle domande ai fini delle agevolazioni previste nell'articolo 22 della legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature destinati al commercio, all'artigianato, al turismo e all'esercizio cinematografico e teatrale.

È stato prorogato di un anno il termine relativo anche alla esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Una più ridotta durata (sei mesi) è stata per contro stabilita in relazione al termine per il compimento delle procedure in tema di espropriazione e occupazione temporanea delle aree utilizzate di fatto dai comuni ai sensi dell'ordinanza del Commissario del Go-

verno n. 69 del 29 dicembre 1980 per l'installazione di insediamenti provvisori.

Da ultimo è stata prevista ancor più esigua la durata della proroga del termine per l'utilizzazione da parte dei comuni disastri e gravemente danneggiati delle provvidenze pubbliche recate dalla legge n. 219 del 1981 in materia di oneri relativi alla redazione dei piani regolatori generali e dei piani esecutivi.

Nell'articolo 2, in aderenza al punto 3 dell'ordine del giorno della Commissione, sono dettate norme per snellire le procedure poste in essere da comuni disastri o gravemente danneggiati in materia di piani regolatori generali o di progetti di opere pubbliche. È a tal fine previsto il silenzio-approvazione, ove siano decorsi, rispettivamente, centoventi o sessanta giorni dal deposito degli atti.

Sulla base dell'esperienza applicativa della disciplina vigente è emersa la necessità di incentivare in modo specifico talune iniziative volte alla riparazione e alla ricostruzione del patrimonio immobiliare privato. È stata prevista a tal fine con l'articolo 3 una maggiorazione (del contributo attualmente previsto dalla legge) che è del 70 per cento per quanto attiene a talune opere più costose, come quelle per il restauro e il risanamento conservativo e quelle dirette alla riparazione di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici.

Al riguardo è stata stabilita la facoltà dei comuni di procedere all'acquisto con le disponibilità finanziarie dell'articolo 3 della legge n. 219 dell'immobile vincolato di proprietà del privato, ove questi preferisca alienare al comune l'immobile stesso, in luogo di effettuare le riparazioni mediante il contributo, benchè maggiorato del 70 per cento.

In tal caso la valutazione dell'immobile è attribuita all'ufficio tecnico erariale; ove questa non sia condivisa dal privato, al medesimo è data una ulteriore opzione, quella cioè di procedere ugualmente alla vendita dell'immobile al comune e al contempo mantenere il titolo ai contributi ai sensi della legge n. 219 (cui avrebbe avuto titolo), a condizione però che investa la corrisponden-

te somma nell'acquisto o nella realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune.

Altre maggiorazioni sono previste, sebbene in misura molto più esigua (10 per cento) al fine, in particolare, di sovvenire i soggetti che affrontano spese aggiuntive connesse all'opera di demolizione di immobili danneggiati irrimediabilmente ovvero alla realizzazione di lavori nella parte storica dei centri abitati, nei quali maggiori sono le spese, rispetto alle zone periferiche.

Negli articoli 4 e 5, sono dettate norme dirette rispettivamente allo snellimento delle procedure di erogazione del saldo dei contributi — non senza la previsione delle necessarie cautele in tema di recupero delle somme, eventualmente resosi necessario — nonché all'approntamento da parte del Ministro del tesoro delle modalità procedurali relative alla erogazione dei contributi pluriennali costanti dell'8 per cento della spesa per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari diverse dalla prima (articoli 9 e 10, primo comma, lettera *b*), della legge n. 219 del 1981). L'onere relativo a detti interessi è posto a carico delle disponibilità recate nell'articolo 3 della legge n. 219 e successive modificazioni.

La normativa prevista nell'articolo 6 amplia, in aderenza al punto 7 dell'ordine del giorno della Commissione, la gamma dei beneficiari dei contributi relativi alle unità abitative; in deroga all'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), della citata legge n. 219 sono infatti inclusi tra i beneficiari del contributo per adeguamento abitativo i lavoratori emigrati, sia pure stagionali, che, perciò, non occupavano stabilmente o abitualmente l'immobile alla data del sisma.

Sempre nella prospettiva della rimozione delle varie cause che l'esperienza indica come ostative alla completa realizzazione della ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o della riparazione del medesimo, nell'articolo stesso sono dettate norme, in conformità all'apprezzamento in materia espresso dalla Commissione parlamentare nell'indicato ordine del giorno, dirette alla realizzazione della riparazione o ricostruzione delle case coloniche; è noto infatti lo scarso interesse dei proprietari concedenti e dei coloni

ad effettuare i relativi lavori, dato che gli interventi contributivi sono ridotti, perchè trattasi di unità abitative considerate diverse dalla prima.

In tale situazione si reputa utile assicurare ai coltivatori diretti, mezzadri o coloni i contributi più ampi previsti per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione relativi alla prima unità abitativa.

Sono state previste poi, a fronte di tale più accentuato intervento pubblico, la garanzia di una certa durata del rapporto derivante dal contratto agrario ed altresì misure garantistiche nei confronti del proprietario.

Nell'articolo 7 trova trattazione il problema relativo agli immobili abusivi, distrutti o danneggiati dal sisma, in ordine ai quali è attualmente preclusa la possibilità di accedere ai contributi. È evidente il pregiudizio che deriva ad un notevole numero di terremotati, ai quali al danno economico derivante dal sisma si aggiunge la sin qui impossibilità della sanatoria edilizia.

La norma dettata nell'articolo 7, ovviamente, non detta nei confronti dei suddetti soggetti disciplina di favore rispetto alla generalità dei destinatari delle norme sulla sanatoria edilizia: è previsto, infatti, l'assolvimento degli oneri di carattere finanziario quale presupposto per la concessione dei contributi stabiliti dalla legge n. 219 e successive modificazioni.

Non vi è dubbio che il presupposto del pagamento degli oneri finanziari connessi alla sanatoria esclude l'operatività del proposto articolo 7 in ordine alle ipotesi in cui non è consentita la sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985.

L'attuale disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge n. 219 contempla la realizzazione di opere di riparazione, ricostruzione e miglioramento degli edifici pubblici colpiti dal terremoto.

Nell'attuazione di tali interventi sovente è emersa l'opportunità di effettuare costruzioni *ex novo* di immobili da destinare a sede di uffici pubblici in luogo della realizzazione di opere di ricostruzione e riparazione degli edifici colpiti dal sisma, talora decentrati, o addirittura inclusi in condomini privati.

Con la disciplina dettata con l'articolo 8 si rende possibile siffatta più razionale opera di

risanamento edilizio pubblico: a tal fine sono inquadrati nella previsione dell'articolo 17 della legge n. 219 anche gli interventi diretti alla realizzazione di nuove costruzioni.

È noto altresì che il terremoto del 1980 si è abbattuto anche su zone che già erano state colpite dal sisma del 1962 (Campania, Basilicata e Puglia). In sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 1984 (articolo 3 della legge n. 80 del 18 aprile 1984) si ammise la possibilità di opzione da parte dei soggetti terremotati, in favore delle provvidenze recate dalla legge n. 219 e successive modificazioni, in luogo di quelle disposte successivamente al terremoto del 1962.

Va peraltro tenuto presente che ad uno stesso piano di recupero possono essere interessate unità immobiliari colpite dall'evento sismico del 1962 ovvero dal più recente del 1980-81. Di qui l'esigenza della riconduzione anche delle prime unità nell'ambito di applicabilità della disciplina contributiva contenuta nella legge n. 219 e ciò al fine di rendere funzionale e spedita l'attuazione dei piani di recupero.

In sede applicativa dei benefici fiscali previsti nell'articolo 73, primo comma, della legge n. 219, taluni uffici finanziari hanno ritenuto non inquadrabile nella previsione di detto precetto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e degli altri tributi ivi previsti, anche degli atti di cessione, permuta e assegnazione in proprietà effettuati in attuazione degli strumenti urbanistici. Ciò, sebbene il testo letterale della norma favorisca un'interpretazione intesa a ricomprendere anche tali atti, laddove fa riferimento a «le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi di ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto...».

Ad evitare il pregiudizio all'azione di ricostruzione in dipendenza dell'interpretazione restrittiva, si è ritenuto necessario il chiarimento interpretativo contenuto nell'articolo 10.

È altresì noto che, in base all'ordinamento vigente, occorre l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per l'autorizzazione ad eseguire lavori superiori ad un determinato importo.

L'esperienza della ricostruzione ha peral-

tro dimostrato che l'ottemperanza a detta disposizione finisce col determinare un fatale ritardo in quanto la gran parte delle imprese iscritte è impegnata per una vasta serie di lavori. Ne deriva l'opportunità di consentire alle imprese artigiane non iscritte all'albo l'esecuzione di lavori di importo non superiore ai 300 milioni (articolo 11).

È frequente, inoltre, il caso che segretari comunali provenienti da altri comuni della penisola siano stati «comandati» a svolgere la propria attività per oltre un anno presso comuni terremotati i quali continuano ad avere necessità di avvalersi dell'opera dei predetti funzionari.

La disciplina dell'articolo 12 consente quindi che gli stessi possano essere inquadrati presso l'ente ove hanno prestato servizio in posti organici della carriera direttiva.

L'articolo 13 si ricollega alla disposizione dell'articolo 8 della citata legge n. 730 del 1986, contenuta nel comma 9. In tale sede è stato previsto che le piccole e medie imprese danneggiate — tali ritenendosi quelle con numero di dipendenti non superiore a 30 unità — hanno titolo a fruire delle agevolazioni stabilite a favore delle imprese commerciali con l'articolo 22 della legge n. 219, mentre prima l'ambito operativo proprio di esse era quello previsto nell'articolo 21 della stessa legge.

Tale ampliamento della tipologia di intervento in favore delle indicate imprese rende priva di giustificazione la prescrizione contenuta nello stesso comma 9 dell'articolo 8 relativa al termine del 31 dicembre 1982 ai fini della presentazione della domanda.

Si è perciò ritenuto di porre rimedio stabilendo che il termine ai fini della presentazione della domanda coincida in via generale con quello stabilito in relazione all'articolo 22 della legge n. 219 del 1981.

Nell'articolo 13 trova disciplina la ipotesi eccezionale concernente i comuni disastriati i quali hanno posto in essere gli strumenti urbanistici solo in data successiva al 31 dicembre 1982 e negli stessi hanno prescritto la delocalizzazione di imprese operanti in settori a volte ad alto tasso di inquinamento,

come quello conciario presente in modo rilevante nel comune disastriato di Solofra (Avelino).

Le imprese interessate, peraltro, sono nella impossibilità di dare attuazione allo strumento urbanistico tenuto conto che il termine previsto nell'articolo 21 della legge n. 219 è scaduto in via generale il 31 dicembre 1982.

Al fine pertanto di consentire a tali imprese la delocalizzazione in altri siti lontani dal centro abitato, è stata prevista nei loro confronti la possibilità di ottenere le agevolazioni contemplate nell'articolo 32 della legge n. 219 sulla base di apposita domanda presentata entro il 31 dicembre 1987.

Nell'articolo 14 è richiamata una disposizione contenuta nella legge n. 730 (nell'articolo 3, comma 16), concernente la deroga alle norme tecniche dettate per le costruzioni sismiche ed in particolare si prevede l'estensione della disciplina derogatoria in tema di limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale ai piani di recupero previsti nell'articolo 28 della legge n. 219.

Con l'articolo 15 si pone una norma diretta ad assicurare la correlazione tra i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private ai sensi della legge n. 219 e l'entità del costo di intervento, che, come è noto, è fissata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 1984.

Nell'articolo 16, da ultimo, si provvede alla necessaria disciplina transitoria, in considerazione delle norme più vantaggiose introdotte nel testo ed a tal fine si fa rinvio ai criteri seguiti in occasione dell'analogo precedente decreto-legge, quello n. 19 del 1984, e in particolare ai criteri fissati nell'articolo 11, comma 2, di tale decreto.

*

**

Il presente decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 ().*

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di imminente scadenza relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di svilup-

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1987.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Articolo 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal deposito dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1988, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal deposito degli atti presso i competenti uffici della regione.

Articolo 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste nell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivide la valutazione del predetto

ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

Articolo 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5.

1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente articolo 9, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente articolo 3».

Articolo 6.

1. Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'articolo 9, secondo comma, lettera a), e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati, anche se stagionali, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità

immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per la unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

Articolo 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano entro il 31 marzo 1987 agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Articolo 8.

1. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuove costruzioni di uffici demaniali, messi a disposizione dei Ministeri ivi indicati, nonché per i completamenti di opere in centri abitati, di competenza dei predetti Ministeri, avviate anche prima dell'evento sismico del 1980.

Articolo 9.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Articolo 10.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Articolo 11.

1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

Articolo 12.

1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

Articolo 13.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi stabiliti nello stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi previsti nell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Articolo 14.

1. La deroga prevista dalla norma di cui al punto C 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984 e successive modificazioni, richiamata nell'articolo 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche in sede di adozione o rielaborazione dei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo 15.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

Articolo 16.

1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE VITO — VISENTINI —
GORIA — NICOLAZZI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI